



CASARTIGIANI
con gli artigiani per sempre

aio

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI MILANESI

SPECIALE FINANZIARIA 2007

IRPEF: NUOVA STRUTTURA DELL'IMPOSTA, DEDUZIONI E DETRAZIONI	
Co. 6	<p>Abolita la no tax area e ripristinate le detrazioni di imposta</p> <p>Vengono completamente riscritte le norme basilari in tema di Irpef, con un ritorno al passato rispetto alla precedente impostazione. In particolare si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">• un nuovo piano di scaglioni e di aliquote, con l'abrogazione del contributo di solidarietà che costituiva, di fatto, un'ulteriore aliquota;• l'abrogazione dei meccanismi di no tax area e della no tax family area, con la reintroduzione del meccanismo delle detrazioni di imposta per familiari a carico, redditi di lavoro dipendente e altri redditi;• una norma anitelusiva che regola l'assegnazione delle detrazioni per figli a carico nell'ipotesi di genitori separati o divorziati.
Co. 7	<p>Sostituti di imposta</p> <p>Viene adattato il testo del DPR n. 600/73 in modo da rispondere alle nuove impostazioni del Tuir.</p>
Co. 9	<p>Clausola di salvaguardia sul TFR</p> <p>Per la tassazione dei trattamenti di fine rapporto e simili, è possibile utilizzare la precedente normativa (scaglioni ed aliquote) se più favorevole rispetto alla nuova.</p>
Co. 11	<p>Assegni per il nucleo familiare</p> <p>Modificate le regole per l'attribuzione degli assegni per il nucleo familiare; in un'apposita tabella allegata alla norma sono previste le nuove misure.</p>
Co. 43	<p>Il condominio diviene sostituto di imposta negli appalti</p> <ul style="list-style-type: none">• Il condominio opera, all'atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa;• la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi.
Co. 142 - 144	<p>Riscritte le norme in tema di addizionali comunali Irpef</p> <ul style="list-style-type: none">• I Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota diversamente dal blocco precedentemente vigente; la delibera assume efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico;• è possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti di reddito;• l'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno;• istituito l'obbligo di versamento dell'addizionale anche in acconto (misura del 30%), applicando le nuove aliquote (se approvate entro il 15 febbraio) al

	reddito imponibile dell'anno precedente;
	<ul style="list-style-type: none"> • l'acconto è dovuto anche per i lavoratori dipendenti e trattenuto dal sostituto di imposta (massimo di nove rate mensili). Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero max di 11 rate; • a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune.
Co. 316	<p>Ritenute su interessi</p> <p>Nuove regole per l'applicazione della ritenuta del 12,50% sugli interessi delle obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi e delle cambiali finanziarie emessi da società ed enti diversi dalle banche, con capitale rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati UE ovvero da quote. La minore aliquota si applica a condizione che, al momento della emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:</p>
Co. 319	<p>Detrazioni per oneri e spese</p> <p>Previste nuove detrazioni del 19% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese, nel massimo di € 210 annui, per iscrizione annuale o abbonamento a palestre e simili; • canoni di locazione, nel massimo di € 2.633, per studenti universitari che seguono corsi in province diverse da quelle della città di residenza e distanti da quest'ultima almeno 100 km; • spese, nel massimo di € 2.100, per spese per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma solo se il reddito non supera € 40.000 l'anno.
Co. 387 - 388	<p>Agevolazioni 36% per recupero patrimonio edilizio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prorogate sino al 31.12.2007 le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36%, con un massimale di spesa di € 48.000; • prorogata la possibilità di ottenere l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle prestazioni di manutenzione, con la limitazione dei beni significativi ed alla condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Co. 400	<p>Rette asili nido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prorogate, per il periodo di imposta 2006, le detrazioni del 19% sulle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido; • importo massimo di spesa € 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Co. 1234 - 1237	<p>5 per mille</p> <p>Ripristinata, per l'anno 2007, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'Irpef; ridisegnato l'elenco dei soggetti possibili beneficiari.</p>
Co. 1324 - 1327	<p>Familiari a carico di soggetti non residenti</p> <p>Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di € 2.840.51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.</p>

ACCERTAMENTI, CONTROLLI E SANZIONI

Co. 13 - 27	<p>Studi di settore</p> <p>Prevista una radicale revisione della normativa in tema di studi di settore; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introdotti meccanismi di revisione triennali, fondati anche su indicatori normalità; • introdotti sistemi di vigilanza sugli indicatori di normalità nell'attesa della revisione di cui sopra; • ridotte le cause di esclusione dagli studi; • introdotta una franchigia di accertamento per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi; • previsti specifici indicatori di normalità economica da applicare ai contribuenti non coperti da studi; • previsti indici minimi di vitalità per le società di capitale che iniziano <i>ex novo</i> un'attività; • introdotta una maggiore forza presuntiva alle risultanze degli studi per l'effettuazione degli accertamenti; • introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell'ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi, applicabili solo nel caso in cui il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.
Co. 28 - 29	<p>Codice fiscale sugli scontrini della farmacia</p> <p>Dal 1 luglio 2007 le spese mediche valide per la deduzione o la detrazione, dovranno essere certificate con fattura o scontrino fiscale portante la descrizione del prodotto acquistato e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco. Solo fino al 31 dicembre 2007, l'apposizione del codice fiscale può essere effettuata in un momento successivo all'acquisto se l'acquirente non è il destinatario e non ne conosce il codice o non ha con sé la tessera sanitaria di quest'ultimo.</p>
Co. 30 - 32	<p>Compensazione autorizzata su F24</p> <p>La compensazione in F24 di importi superiori a € 10.000 può avvenire solo previa comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate almeno cinque giorni prima della data del versamento. Il diniego deve pervenire entro i successivi 3 giorni; il silenzio equivale ad assenso alla compensazione.</p>
Co. 327 - 328	<p>Invio telematico corrispettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinvio a data da destinarsi dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i soggetti di cui all'art. 22 del DPR n. 633/72 (decreto entro il 01.06.2008); • dal 2008, i misuratori fiscali immessi sul mercato dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi; • il costo di acquisto sarà integralmente deducibile dal reddito; • la trasmissione telematica esonera dallo scontrino fiscale, che sarà rilasciato senza valore di certificazione.

IVA E IMPOSTA DI REGISTRO

Co. 44 - 45	<p>Iva: reverse charge</p> <p>Modificato nuovamente l'art. 17 del DPR n.633/72 per ricomprendere, tra le prestazioni per cui l'imposta deve essere assolta dal committente mediante inversione contabile:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che

	<p>svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore; tale disposizione è in vigore già dal 01.01.07 e sul punto è intervenuta l'Agenzia con la circolare 37/E del 29.12.06;</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni, nonché dei loro componenti e accessori; • cessioni di <i>personal computer</i> e dei loro componenti ed accessori; • cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere; • ulteriori operazioni individuate dal ministro dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/Ce, ovvero individuate con apposito decreto nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria. <p>Le nuove disposizioni (diverse da quelle del settore edilizio, già in vigore), si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura da parte degli organi comunitari.</p>
Co. 300	<p>Iva - aliquote Interpretazione autentica della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, voce 119) per ciò che attiene i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della medesima tabella.</p>
Co. 304 - 305	<p>Iva - detrazione per spese di alimenti e bevande ai convegni Diviene detraibile l'Iva assolta sulla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'anno 2007 la detrazione è limitata al 50%; • successivamente la detrazione è integrale.
Co. 331	<p>Iva - modifica alle tabelle delle aliquote Introdotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una disposizione interpretativa sulla voce 41-<i>bis</i>) della tabella, parte II, in materia di prestazioni socio-sanitarie; • una nuova voce 127-<i>duodevicies</i>) nella tabella, parte III, per disciplinare la locazione di fabbricati abitativi compresi nei piani di edilizia abitativa convenzionata, da raccordarsi con le modifiche apportate all'art. 10 punto 8) del DPR n. 633/72 ad opera del co. 330.
Co. 337	<p>Iva - elenchi clienti e fornitori Sancito a livello normativo che, per l'anno 2006, l'indicazione della partita Iva anziché del codice fiscale negli elenchi clienti e fornitori non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.</p>
Co. 384	<p>Iva - aliquote Modificata la voce 122) della tabella A, parte III, del DPR n. 633/72 (beni e servizi ad aliquota 10%) che ora comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia (art. 11, co. 1, del DPR n. 412 del 26 agosto 1993); incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione a alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.
Co. 387 - 388	<p>Agevolazioni 36% per recupero patrimonio edilizio Alle prestazioni, fatturate dal 01.01.2007, aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, co.1, lett. a), b), c) e d), della L. n. 457 del 5 agosto 1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si</p>

	<p>applica l'aliquota Iva del 10%, con la limitazione dei beni significativi, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. Le agevolazioni di cui sopra, spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.</p>
--	---

REDDITO DI IMPRESA (IRPEF E IRES)

Co. 397	<p>Deduzione forfetaria per viaggi autotrasporti</p> <p>Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 66, co. 5, primo periodo, del Tuir spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.</p>
Co. 401 e 403	<p>Reddito di impresa - telefonia</p> <p>Modificando le disposizioni di cui all'art. 102 del Tuir, eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile, è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (linee fisse e mobili), sono deducibili nella misura dell'80%; • la percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. <p>Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e, nella determinazione dell'acconto ai fini delle imposte dirette e Irap il medesimo periodo, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.</p>
Co. 764 - 766	<p>Incentivi per lo smobilizzo del Tfr</p> <p>Rivisitati gli incentivi alle imprese per lo smobilizzo del Tfr mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifiche deduzioni dal reddito di impresa di un importo pari al 4% dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%; • una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito; • il riconoscimento, a decorrere dal 1 gennaio 2008 ed in funzione compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti, dell'esonero dal versamento di parte dei contributi sociali.

ICI E TRIBUTI LOCALI

<p>Co. 101 - 105</p>	<p>Ici. Dichiarazioni 2007 A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti Irpef, per ciascun fabbricato è specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno; • l'importo dell'Ici pagata nell'anno precedente. <p>La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'art. 73, co.1, lett. a) e b), del Tuir in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'Ici. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 36-<i>bis</i> del DPR n.600/73 si verifica il versamento dell'Ici relativa a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti. I Comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del Territorio, per via telematica, i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli Ici ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti da apposito D.M..</p>
	<p>Ici - dichiarazioni 2006 Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l'anno precedente.</p>
<p>Co. 156</p>	<p>Ici - adozione aliquota È previsto che l'aliquota Ici debba essere adottata dal Consiglio comunale.</p>
<p>Co. 173 - 175</p>	<p>Ici Introdotte modifiche al D.Lgs. n. 504/92 tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un adattamento alle nuove disposizioni in tema di gestione dei tributi locali; • una limitazione ai poteri regolamentari dei Comuni; • una presunzione relativa in merito all'abitazione principale da raccordarsi con i registri anagrafici; • la previsione, in deroga alle nuove regole del D.L. n.223/06, dell'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche; • una specifica regolamentazione per gli immobili del fallimento. <p><u>Nuove regole per l'Ici nel fallimento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura; • detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

<p>AUTOVEICOLI: ROTTAMAZIONE, INCENTIVI, BOLLI</p>	
<p>Co. 224 - 241</p>	<p>Autoveicoli - incentivi bolli e rottamazioni Previsti incentivi per la sostituzione di automezzi ed autocarri con altri nuovi a minore impatto ambientale (particolari incentivi per le auto a gas, metano, elettriche). Gli incentivi sono rappresentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi sull'acquisto in misura variabile; • contributi sulle spese di rottamazione del mezzo inquinante sostituito; • esonero dal bollo per determinati periodi. <p>Nelle disposizioni sono stabiliti i requisiti dei mezzi da rottamare e di quelli nuovi da</p>

	<p>acquistare, le regole per l'osservanza e l'accertamento della regolarità delle procedure, i tempi di durata degli incentivi entro cui deve perfezionarsi l'acquisto e l'immatricolazione del nuovo mezzo.</p> <p>Sono previste particolari agevolazioni anche per la sostituzione di motocicli inquinanti e per l'installazione di impianti a gas su mezzi inquinanti.</p>
Co. 320	<p>Imposta sulle assicurazioni</p> <p>Precisazione in merito alla base premi su cui si applica l'imposta sulle assicurazioni.</p>
Co. 321 - 323	<p>Bollo auto</p> <p>Predisposta una nuova tabella per il versamento del bollo auto. Fornita un'interpretazione autentica in materia di esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione.</p>

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Co. 334 - 335	<p>Lavoro autonomo</p> <p>Viene quasi completamente riscritto l'art. 54 del Tuir per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'irrilevanza delle minusvalenze da autoconsumo; • la rilevanza fiscale del costo di acquisto degli immobili strumentali, con esclusione del costo delle aree (disposizione valevole solo per gli acquisti del triennio 2007-2009 e ridotta a un terzo); • un regime di deduzione limitata per le spese di manutenzione ordinaria degli immobili; • una previsione di capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili; • la durata minima dei contratti di locazione finanziaria per l'acquisto di immobili e di automezzi.
Co. 402 - 403	<p>Reddito di lavoro autonomo - telefonia</p> <p>Modificando l'art. 54 del Tuir ed eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile, è previsto che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (linee fisse e mobili), sono deducibili nella misura dell'80%. Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e nella determinazione dell'acconto ai fini delle imposte dirette e Irap per il medesimo periodo, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.</p>

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Co. 324	<p>Auto - fringe benefit</p> <p>Modificando le disposizioni del D.L. n. 262/06 è previsto che l'incremento della rilevanza del parametro forfetario per la determinazione del <i>fringe benefit</i> per l'utilizzo promiscuo dei veicoli da parte dei dipendenti (50% anziché 30% delle tabelle Aci relative alla percorrenza di 15.000 Km annui) si applica solo a decorrere dal 2007. Rimane ferma al 2006 la decorrenza delle altre modifiche all'art. 164 del Tuir (generale irrilevanza dei costi auto tranne che per agenti e professionisti).</p>
Co. 398	<p>Transfrontalieri</p> <p>Anche per l'anno 2007, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 8.000.</p>

Co. 399	<p>Lavoro dipendente - contributi SSN</p> <p>Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, è fissato in € 3.615,20.</p>
----------------	---

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR	
Co. 749 - 753	<p>Previdenza complementare avvio al 1 gennaio 2007</p> <p>Anticipato di un anno l'avvio della previdenza complementare così come prevista al D.Lgs. n. 252/05 e dal D.L. n. 279/06.</p> <p>Sussiste un periodo di 6 mesi (dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2007) entro cui i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006 dovranno decidere la sorte del loro Tfr.</p> <p>In particolare, è prevista la necessità che i fondi pensione cui conferire il Tfr debbano adeguare, se necessario, il proprio statuto e ricevere l'autorizzazione Covip, anche tramite il silenzio assenso. In mancanza di autorizzazione Covip entro il 30 giugno 2007, decade il vincolo di</p>
	<p>partecipazione minima biennale al fondo pensione da parte degli aderenti, che potranno in tal modo dirottare la propria posizione verso altri fondi pensione. Le forme pensionistiche complementari già istituite in virtù della L. n. 421/92 possono continuare a esistere e a ricevere il conferimento del Tfr a condizione che si adeguino ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 252/05 entro il 31 maggio 2007.</p>
Co. 755 - 762	<p>Fondo per erogazione Tfr presso Inps</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal 1 gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile". Le modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, e la gestione è affidata all'Inps. Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto per la quota corrispondente ai versamenti effettuati. • Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 2007 affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo al fondo di garanzia, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo secondo le modalità stabilite con apposito decreto. • Non sono tenuti al versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. • La liquidazione del Tfr e delle anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, dal Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

CONTRIBUTI PENSIONISTICI	
Co. 768	<p>Inps - artigiani e commercianti</p> <p>Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, sono stabilite in misura pari al:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 19,5% dal 1 gennaio 2007; - 20,0% dal 1 gennaio 2008
Co. 770 - 772	<p>Inps - parasubordinati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muta, dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche: <ul style="list-style-type: none"> - 23% per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - 16% per gli altri iscritti.
	<ul style="list-style-type: none"> • L'incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota. Si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
Co. 773	<p>Contributi apprendisti</p> <p>Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Sono previste riduzioni della misura per particolari datori di lavoro che occupano non più di 9 addetti.</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con apposito decreto.</p>
Co. 1192 - 1201	<p>Regolarizzazione del lavoro nero</p> <p>I datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Inps territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza di regolarizzazione dei lavoratori irregolari. L'istanza può essere presentata esclusivamente previa stipula di un accordo sindacale. La regolarizzazione copre periodi comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima. L'accordo sindacale promuove anche effetti conciliatori con i dipendenti regolarizzati.</p> <p>Nell'ipotesi di esistenza di procedimenti in corso, gli effetti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione, si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari a un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. <p>La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate. Il versamento della somma comporta l'estinzione dei reati nonché delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione,</p>

sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione. L'efficacia estintiva resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi.